



CITTA' DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA CONCESSIONI MINERARIE – TPL

Premesso che

ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza il Comune di Chianciano Terme con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 06.02.2025, a seguito della decisione dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese di provvedere in merito alla gestione paesaggistica comprendente per tutti i Comuni attraverso un'unica Commissione comunale per il paesaggio, ha individuato e istituito la Commissione VAS quale autorità competente nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica individuando altresì nel proprio ambito, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto legislativo 152/2006:

- quale *"autorità procedente"* il Consiglio Comunale
- quale *"autorità competente"* la "Commissione VAS" integrata, per gli aspetti ambientali rispettivamente:

dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo integrato dei Rifiuti, Ing. Danilo Volpini Saraca

dal Responsabile del Procedimento paesaggistico all'interno dell'A.C. Geom. Beatrice Bistarini ;

- quale *"proponente"*, l'Arch. Anna Maria Ottaviani, Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Tutela Ambientale che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento di VAS.

Con la suddetta delibera sono stati confermati quali soggetti competenti in materia ambientale, che potranno essere di volta in volta integrati o ridotti in base alla natura dell'atto oggetto di valutazione a discrezione dell'autorità competente: Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, Azienda USL Toscana Sud est, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Autorità Idrica Toscana Conferenza n. 4 Alto Valdarno, Autorità ATO dei Rifiuti Toscana Sud, Ufficio Tecnico Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

In data 12 marzo 2026 alle ore 15,30 in videoconferenza si è riunita la commissione VAS, in qualità di autorità competente di cui alla Delibera G.C. n.21 del 06.02.2025.

Risultano presenti alla seduta almeno tre membri, tra i quali almeno uno dei membri aggiunti interni al Comune (Geom. Bistarini) :

Architetto Silvia Testini

Architetto Gabriele Vannuccini

Geometra Beatrice Bistarini

Coadiuvata la commissione in qualità di Proponente ai sensi della L.R. 10/10 l'Arch. Anna Maria Ottaviani.

Ricordato che il Comune di Chianciano Terme con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 02 marzo 2017 ha approvato ai sensi della L.R. n. 65/2014 il Piano Operativo comunale;

Vista la proposta per la variante pilota di rigenerazione al P.O.C. predisposta dal Servizio Urbanistica Edilizia Privata su indicazione dell'Amministrazione Comunale, relativa agli

artt. 22 e 52 delle Norme Tecniche di attuazione, nonché all'isolato urbano n. 89 R/A e alla Scheda Norma dell'ambito di trasformazione E.1 di cui all'Allegato I del P.O.C.;

Visto il documento preliminare di VAS allegato alla proposta redatto dalla responsabile del Servizio Arch. Anna Maria Ottaviani predisposto ai fini dell'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante ai sensi della L.R. 10/10;

Ricordato che l'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art. 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dall'art. 5 L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e la variante, alla luce di quanto descritto può essere ricondotta alla fattispecie dell'art.6 comma 3 bis D Leg.vo 152/06 e art. 5 comma 3 lettera c) e conseguentemente sottoposta a procedura di verifica ai sensi dell'art. 12, secondo i criteri esposti nell'allegato I del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dell'art. 22 L.R. 10/10;

Richiamato il proprio verbale in data 5 febbraio 2026 nel quale si deliberava di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, nonché Responsabile del procedimento di VAS Arch. Anna Maria Ottaviani, di inoltrare il predetto rapporto, agli enti competenti in materia ambientale, al fine della richiesta di parere di cui all'art. 12 comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando i seguenti soggetti competenti in materia ambientale per la procedura di cui si tratta :

- Regione Toscana
- Provincia di Siena
- ARPAT- Dipartimento di Siena
- Azienda USL Toscana Sud est
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale,
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
- Ufficio Tecnico Regionale del Genio Civile Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro

Dato atto che:

- il rapporto preliminare è stato inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 05.02.2026 prot. 1693 ai suddetti Enti :

Preso atto che ad oggi, ad oltre 30 giorni dall'invio risultano pervenuti esclusivamente i seguenti pareri dagli Enti competenti:

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot.3115/2026
- ARPAT prot.3207/2026
- Azienda USL Toscana Sud Est prot. 36/96

Valutati nel merito i contenuti dei pareri pervenuti:

Parere Autorità di Bacino : Il parere contiene riferimenti generali alla necessità di conformità della variante alla normativa del piano di bacino e riferimenti alla relativa disciplina, non entrando nel merito dell'assoggettabilità a VAS.

Parere ARPAT:

Il parere esclude la necessità di sottoporre a Vas la variante in quanto :

“Si ritiene che possano essere condivise le conclusioni del documento di variante al P.O. e che non vi sia la necessità di assoggettare la variante proposta a Valutazione Ambientale Strategica.”

Vengono inoltre fornite alcune indicazioni a linee guida per le fasi di cantiere dei successivi progetti, non attinenti alla valutazione di assoggettabilità

Parere Azienda USL Toscana Sud est:

Il parere esclude la necessità di sottoporre a VAS la variante in quanto :

“non emergono criticità sanitarie di carattere generale tali da richiedere ulteriori approfondimenti nell’ambito della procedura VAS”.

Vengono inoltre fornite alcune raccomandazioni igienico-sanitarie per i successivi progetti, non attinenti alla valutazione di assoggettabilità.

Preso atto che nei pareri degli Enti competenti Autorità di Bacino, ARPAT e Azienda USL non si rilevano specifiche criticità ed emergono unicamente indicazioni relative ad adempimenti che dovranno essere messi in atto nelle fasi di progetto esecutivo e realizzazione ma che non rendono necessario assoggettare a VAS la variante;

Valutato infine che le trasformazioni urbanistiche introdotte dalla variante non incidono in maniera determinante dal punto di vista dell’impatto sulle risorse ambientali in quanto prevedono riduzione di volumi esistenti, inoltre che dal punto di vista paesaggistico gli interventi potranno essere verificati in modo più adeguato nelle successive fasi di progetto esecutivo

Per le motivazioni sopra esposte

LA COMMISSIONE VAS ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Di non ritenere necessario assoggettare la variante di cui si tratta al procedimento di VAS.

Chianciano Terme, 12.03.2026

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Geometra Beatrice Bistarini

Architetto Silvia Testini

Architetto Gabriele Vannuccini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.